

Negazione del diritto di cittadinanza e dati personali

di Ugo G. Pacifici Noja e Alexandre Aidara

SOMMARIO. : 1. Il mancato rispetto dei diritti. - 2. Esempi significativi di sistemi anti-giuridici. - 3. La pubblica amministrazione non può essere una "agenzia" del male. - 4. La fissità delle norme amministrative. - 5. Negare la cittadinanza come identità dell'individuo. - 6. Diritto e sistemi anti-giuridici. - 7. Il comune senso del diritto. - 8. Conclusioni: diritto di cittadinanza e democrazia. - Bibliografia.

Abstract

The negation and deprivation of citizenship are only two of the many aspects a scholar of citizenship has to face to. History offers many examples of specious exploitation of law. Sensitive data belonging to the many spheres privacy is shared in, have often been used against citizens who were not able to defend themselves just because the so-called legal system was denying their quality. In this essay the scholars study the matter of citizenship under many points of view: historical, juridical, sociological. The intervention of public administration is strong and relevant too. But beyond the letter of the law what is important is to understand which role can be played from every actor of the social scene and first of all the institutions as to avoid that the law remains a dead letter.

Keywords

Citizen, citizenship, little citizenship, privacy, sensitive data, France, Italy, United States of America, Miranda, South Africa, European Union, Manuel Valls, Kuwait, Comore Islands, nickname, Jim Crow Law, Giovanni Giolitti, Vichy, ADR, Nuremberg Laws, *Truth and Reconciliation Commission*, common sense of law, *bidun* citizens, Habermas, Taylor, Spinoza, Vietnam, *Montagnards*.

1. Il mancato rispetto dei diritti

“(...) *Ha il diritto di restare in silenzio* (...)”¹. Questa frase, tipica di una certa filmografia, rappresenta negli USA una dichiarazione obbligatoria da parte del poliziotto nei confronti dell'arrestato. Tale obbligo ha una storia relativamente recente che trova origine nell'arresto illegale di un immigrato, che fu detenuto in una prigione americana per tre anni prima che la Corte Suprema gli riconoscesse il diritto ad un nuovo processo, affermando che i suoi diritti non erano stati

¹. “(...) *You have the right to remain silent. If you give up that right, anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney and to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be provided to you at no cost. During any questioning, you may decide at any time to exercise these rights, not answer any questions, or make any statements.* (...)”, <http://www.usconstitution.net/miranda.html>.

rispettati². In una situazione sociale e politica profondamente differente, il procuratore generale dell'Unione Sovietica³, propose che tutte le garanzie processuali nei confronti degli oppositori al regime e dei dissidenti, non trovassero applicazione. Questi sono evidentemente solo due esempi (quasi l'uno il contrario dell'altro) del rapporto tra male e diritto, nel senso di mancato rispetto dei diritti del cittadino. Sovente si sente dire, dai mezzi di informazione che penetrano l'opinione pubblica, che esiste una distinzione tra "cittadini di serie A" e "cittadini di serie B". La ragione di quest'affermazione trova un fondamento in molti esempi storici. Esiste, infatti, la percezione che le leggi non siano applicate a tutti nella stessa maniera. Del resto una frase, normalmente attribuita a Giovanni Giolitti⁴, attesta questo concetto ribadendo che una legge per gli amici si interpreta, e per i nemici si applica; preoccupante traduzione in termini moderni del motto rinascimentale di origine iberica "*para los amigos todo, para los otros la ley*"⁵.

La cittadinanza è quindi l'esercizio di un insieme di diritti, e certamente di doveri, la cui modificazione, attenuazione o riduzione, determina nel peggiore dei casi la perdita di una condizione giuridica – e cioè l'impossibilità di esercitare i diritti connessi a questo istituto – e nel migliore dei casi comporta un esercizio ridotto, o mutilato degli stessi. In ogni occasione in cui si è determinata per ragioni ideologiche, come ad esempio il "razzismo", una manipolazione dei diritti del cittadino compiuta dalle istituzioni, si è determinato un *vulnus* non sanabile nel sistema giuridico che per ciò stesso ha cessato di essere tale. L'impossibilità di esercitare i diritti connessi all'istituto della cittadinanza incarna la rappresentazione del male come esso può essere attuato da un punto di vista giuridico. Talora si determina un equivoco tra il dettato normativo e la sua attenuata applicazione nella realtà sociale. Anche laddove a un dettato normativo intrinsecamente antiggiuridico corrisponda un'applicazione attenuata delle "norme", questo dato non può avere rilievo giuridico, ma solo sociologico. Il male risiede dunque intrinsecamente nella antiggiuridicità dell'aver deprivato dei soggetti umani dei loro diritti e non nell'applicazione più o meno rigida che se ne è fatta successivamente nella realtà.

² Miranda v. Arizona, 1966 <http://www.usconstitution.net/miranda.html>.

³ Vyshinsky A.Y. (Андрей Януарьевич Вышинский, *Andrej Januar'evič Vyšinskij*, Odessa 10 Dicembre 1883 – New York 22 Novembre 1954).

⁴ Giovanni Giolitti, uomo politico e presidente del consiglio dei ministri del Regno d'Italia (Mondovì, 27 ottobre 1842 – Cavour, 17 luglio 1928).

⁵ Modificato dai giuristi in "*Para los amigos todo, para los delinquentes la ley, para los enemigos nada*", cit. in Borsari R. (2007, p. 516), *Diritto punitivo sovranazionale come sistema*, Wolters Kluwer Italia.

2. Esempi significativi di sistemi anti giuridici

Esempi significativi di questo modo di procedere sono offerti dalla storia moderna e dalle vicende contemporanee. Le cosiddette “Jim Crow Laws”⁶, con le quali furono a partire dall’ultimo decennio dell’Ottocento limitati negli USA i diritti dei cittadini afro-americani⁷, sono forse uno degli esempi più interessanti dell’ipocrisia di un sistema che vuole apparire giuridico. Fintamente le leggi “Jim Crow” volevano stabilire dei criteri razionali e chiari per attribuire ai cittadini afro-americani la piena cittadinanza e conseguentemente il diritto di voto, ma nella realtà attraverso le clausole di alfabetizzazione, reddito e residenza, di fatto stabilivano oneri così gravosi da essere praticamente insuperabili per la stragrande maggioranza dei cittadini afro-americani⁸. Ancor più terribili e peggiori delle leggi “Jim Crow” che volevano almeno salvare l’apparenza della correttezza giuridica, furono le leggi razziste emanate in Germania dal 1933 in avanti, dopo l’avvento al potere del regime nazionalsocialista. Le cosiddette “legge sulla cittadinanza del Reich”, e “legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco”, che furono emanate non dal *Reichstag* (cioè da un organo formalmente istituzionale da un punto di vista legislativo) ma dal congresso nazionale del “partito nazional-socialista”⁹, negavano ai cittadini tedeschi di religione ebraica la

⁶. “(...) *From the late 1870s, southern state legislatures no longer controlled by carpet beggars and friedmen, passed laws requiring the separation of whites from “persons of colour” in public transportation and schools (...)*”, *Jim Crow Law*, Encyclopaedia Britannica.

⁷. “(...) “Jim Crow” was a derisive slang term for a black man. It came to mean my law that established different rules for blacks and whites. First passed in the North long before the Civil War, such laws where based on the theory of white supremacy (...)”, in *A brief history of Jim Crow*, Constitutional Rights Foundation, www.crf-usa.org.

⁸. “(...) *From 1881 to 1964, Jim Crow Laws separated Americans by race in 26 states. The laws created de jure segregation or the legal separation by race of Americans (...)*”, Leslie Vincent Tischauser, *Jim Crow Laws*, ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, CA, 2012. Si veda anche Fremon D.K. (2014), *Jim Crow Laws and racism in United States*, Enslow Publishers.

⁹. “(...) *This was achieved by passing the first of 430 laws pertaining to the exclusion of Jews from German society. The first of these laws was the law of July 4, 1933, which was called euphemistically “Law for the Reconstruction of the Civil Service” (“Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums”). This law fired all Jews from their civil service jobs. Additional laws prohibited Jews from practicing any profession such as law, medicine, pharmacy, etc. and also specified that no Jew could teach in an “Aryan” school. In 1938 law #174 forced Jews to assume a name from a published list of names considered Jewish. Accordingly all Jewish men carried one of these Hebrew first names and all had the middle name Israel. All Jewish women were assigned the middle name Sarah. Although Americans often have Biblical names, this was not the case in Germany, where only Jews had such names. Law #195 prohibited Jews from walking about in public and #197 prohibited the use of driver’s licenses by Jews. This meant that Jews who already had a driver’s license were told that their license was no longer valid. No Jew could thereafter obtain a license. Law #234 told landlords that they could no longer rent to Jews. This made many Jews homeless, since a Jew kicked out of his home could not find any other place to rent. These Jews were then picked up by the police and sent to murder camps. Law #242 dealt with the education of Jewish children and prohibited them from attending a German school. Only Jewish schools were temporarily permitted to educated Jewish children. Jews were of course also eliminated from all colleges and universities. Later, Law #392 closed all Jewish schools, so that Jewish children received no education whatever. Law #279 decreed that all Jewish owned business had to be “sold” to a non-Jew for the cheapest ‘throw-*

cittadinanza in tutte le sue forme¹⁰.

In un altro contesto storico, ma ugualmente paradigmatiche di un sistema anti-giuridico improntato al male sono le leggi che introducono l'“apartheid” in Sud Africa¹¹, legalizzando la segregazione razziale nei luoghi pubblici, nei trasporti in comune, nei servizi pubblici, e proibendo matrimoni e rapporti interpersonali tra “bianchi” e “non bianchi”¹².

La repressione della comunità dei *Montagnards* in Vietnam per motivi inerenti all'esercizio di una confessione religiosa, costituisce un altro caso emblematico di sistema antiggiuridico, ancora più impressionante in quanto avviene ai giorni nostri in un paese che è stato per molto tempo considerato nel mondo occidentale come un modello di lotta per la libertà e l'indipendenza, e che quindi dovrebbe essere particolarmente sensibile nel garantire a tutti i suoi cittadini i diritti della persona umana¹³. Il male anche in questo caso si traveste da norma giuridica perché non si possa almeno formalmente mettere in discussione la “giuridicità” della norma. Per questa ragione la persecuzione dei *Montagnards* viene giustificata sulla base dell'art. 88 del codice penale vietnamita che prevede la punizione di tutte le attività comunque dirette a deteriorare l'immagine della Repubblica Socialista del Vietnam. Analoga repressione avviene per i diritti delle minoranze presenti in Birmania¹⁴, da sempre in conflitto col governo centrale che non ne permette lo sviluppo

away' prices. The money, however, was not turned over to the Jewish seller but handed to the state, i.e. the Nazi bosses. This constituted outright theft. Law #329 ordered all Jews to wear a distinctive sign on their clothes. This was a yellow Magen David, which also had to be attached to the front doors of the few homes where a few Jews were still living. (...), Dr. Gehrard Falk, *The Nazi Exclusionary Laws*, <http://jbuff.com>.

¹⁰. Newman A. (1999), *The Nuremberg Laws*, Lucent Books; Steinweiss A.E. and Rachlin R.D. (2013), *The law in Nazi Germany: Ideology, Opportunism and the Perversion of Justice*, Bergham Books, University of Vermont.

¹¹. Glücksmann R., *Apartheid legislation in South Africa*, http://ra.smixx.de/Apartheid_Legislation_in_South_Africa_2010-2.pdf.

¹². Si tratta della legge n. 41 del 1950 denominata “Group Areas Act” che continua quello che è considerato il primo atto normativo del secondo dopoguerra, la legge n. 47 del 1948 “Asiatic Law Amendment Act” che a sua volta proseguiva e continuava la legislazione razziale esistente fin dall'Ottocento.

¹³. Il codice penale della Repubblica Socialista del Vietnam, emanato con legge n. 15/1999/QH10, e successive modificazioni, recita all'art. 88 recante *Conducting propaganda against the Socialist Republic of Vietnam: «1. Those who commit one of the following acts against the Socialist Republic of Vietnam shall be sentenced to between three and twelve years of imprisonment: a) propagating against, distorting and/or defaming the people's administration; b) propagating psychological warfare and spreading fabricated news in order to foment confusion among people; c) making, storing and/or circulating documents and/or cultural products with contents against the Socialist Republic of Vietnam. 2. In the case of committing less serious crimes, the offenders shall be sentenced to between ten and twenty years of imprisonment»*. Per quanto riguarda la struttura e la storia della popolazione dei *Montagnards* si vedano *Montagnard Christians in VietNam: a case study in religious repression*, <http://www.hrw.org/reports/2011/03/30/montagnard-christians-vietnam-0>; cfr. Jones S., a cura di (2002), *Repression of Montagnards. Conflicts over land and religion in Vietnam*, Human Rights Watch, New York.

¹⁴. Mentre le minoranze numericamente più rilevanti – Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakine, Shan, che rappresentano insieme circa il 30% della popolazione birmana – sono citate dalla *Burma Citizenship Law (Pyithu Hluttaw Law n. 4 of 1982)* nel *Chapter II, Citizenship* n. 3, altri 135 “nationals” non sono riconosciuti come ricorda il volume *Ethnic Minority Groups/Indigenous People*, edito dall'Institute for Human Rights and Business Project Level

come cittadini *pleno jure*.

Un altro complesso di norme inquietanti per la loro anti giuridicità, è quello che ha riguardato la problematica della sterilizzazione in diversi Paesi. Tra questi possono essere ricordati quelli scandinavi – come ben sono segnalati dalla letteratura sull'argomento, ma anche la Germania, la Gran Bretagna, l'India, il Vietnam¹⁵. La sterilizzazione, nascondendosi sotto la maschera di una pretesa "scientificità", tende a colpire i gruppi più deboli della società. Quelli che sono colpiti da questa pratica sono soprattutto i gruppi politicamente più scomodi e le minoranze etniche e culturali alle quali sono tolti arbitrariamente i più elementari diritti della persona.

3. La pubblica amministrazione non può essere una "agenzia" del male

La cittadinanza è direttamente connessa con la pubblica amministrazione. Non può esserci cittadino senza che la pubblica amministrazione svolga i propri ruoli essenziali relativi alla certificazione, alla identificazione¹⁶, alla riscossione di tasse e tributi. La pubblica amministrazione è costituita da un insieme di organi e da un insieme di poteri; essa ha punte di eccellenza ed elementi di particolare criticità e debolezza. In ogni paese la pubblica amministrazione è un insieme proteiforme. Una pubblica amministrazione che funziona è una pubblica amministrazione capace di aggiornare se stessa, cioè una pubblica amministrazione che va alla stessa velocità della società.

Questa necessità di tipo sincronico di far correre insieme la pubblica amministrazione e la società porta in molti casi a una distonia che fa sì che la pubblica amministrazione non raggiunga risultati ottimali. La società attuale tende verso la multilinguisticità, la multireligiosità, la

Impacts, p. 129, www.myanmar-responsiblebusiness.org.

¹⁵. Drouard A., *A propos de l'eugénisme scandinave. Bilan des recherches et travaux récents*, in *Population*, n. 3, 1998; Donald Bloxham, *The final solution: a genocide*, Oxford University Press, 2009: "Eugenics was practised extensively in the most advanced societies including Britain, Scandinavia, Germany (...) where forced sterilization of the "unfit" was accepted state practice (...)", p. 46; sul caso indiano durante il periodo della *emergency rule* cfr. Yogendra Kumar, *India: the years of Indira Gandhi*, By E.J. Brill, The Netherland's, 1990, p. 90; si veda anche la pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti *Skinner v. Oklahoma* del 1942, e la legge dello stato del Michigan, *Sterilization Bill*, del 1897.

¹⁶. Sempre più pesantemente si inseriscono in questo settore con le cosiddette "esternalizzazioni" o "affidamento di funzioni in outsourcing" delle grandi imprese private che svolgono un ruolo e una funzione pubblica senza peraltro rispondere politicamente del proprio operato, integrando vere e proprie aberrazioni. In questo senso si può pensare ad esempi eclatanti come al ruolo svolto dall'IBM nella gestione tecnologica delle deportazioni, cfr. sul punto Riaud X., *IBM et le fichage des Juifs en France*, in *Dernière guerre mondiale*, 29 settembre 2012.

multietnicità, la multirazzialità, la multiculturalità. Per ricordare un autorevole scrittore¹⁷, si potrebbe in una parola dire che la società attuale è una *hyphenated society*. Se questa è la verità, stupisce che nella maggior parte dei casi manchi il desiderio e la volontà di prendere atto che la società, che è in perenne trasformazione per definizione, è una società composita, che non è più quella delle “piccole patrie” ma piuttosto una società in cui i diritti inerenti alla persona non possono essere negati in relazione all’assenza di documenti amministrativi e alla mancanza di “volontà amministrativa”. Si nota un persistente stato di immobilità che impedisce di prendere atto delle trasformazioni che giorno dopo giorno vengono registrate. Prima ancora dei “grandi diritti”, quelli che le scuole giuridiche considerano i diritti con la “D” maiuscola, cioè i diritti per definizione, esistono i diritti *essenziali*: diritti alla salute e alla identità. Si tratta, chiaramente, di una esemplificazione perché all’elenco molte ulteriori voci potrebbero essere aggiunte. Per quanto concerne il diritto all’identità, è sotto gli occhi di tutti il vasto movimento migratorio che dalle aree di conflitto e dal sud del mondo, ha come punto di approdo l’Europa. Sono molte le persone che arrivano nei paesi dell’Unione Europea prive dei documenti di identità. La presunzione delle istituzioni è che si tratti di persone che cercano in questo modo di occultare un’identità macchiata dalla commissione di crimini commessi nel paese di provenienza. Se questo è certamente vero per alcuni di essi, vi sono altre persone che di questi documenti non sono mai state in possesso ovvero cui sono stati tolti come atto di rappresaglia o di violenza. Ma se questo problema relativo all’identità negata di persone che approdano nei paesi dell’Unione Europea prive di documenti, è attuale, vi sono ugualmente casi eclatanti di identità negate di persone che invece un’identità posseggono, o, almeno, dovrebbero possedere.

4. La fissità delle norme amministrative

Al fine di fornire solo un esempio della fissità delle norme amministrative, si può far riferimento alle norme italiane sullo stato civile¹⁸. Più volte rimaneggiate anche recentemente, esse non

¹⁷. “(...) *The United States* [sic] *has long acknowledged the pluralism of American society and the resulting hyphenated identities of its citizens* (...)”, Walzer M. (2005, p. 47), *Politics and Passions. Toward a more egalitarian liberalism*, Weil Ballou Press, New York.

¹⁸. Decreto del Presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (GU n. 303 del 30-12-2000 – Suppl. Ordinario n. 223).

possiedono, ad esempio, la possibilità di fare inserire nel proprio certificato di stato civile il soprannome¹⁹. A chi si recasse oggi, però, presso un ufficio di stato civile italiano per chiedere di vedere inserire il proprio soprannome in un atto d'anagrafe, il funzionario risponderebbe che la legge non attribuisce un diritto al titolare del soprannome. Diritto che altrimenti potrà essere fatto valere per mezzo di istanza al prefetto che dovrà – ove ritenga la domanda fondata – provvedere nei tempi e nei modi previsti dalla legge²⁰.

Sembra quindi che gli elementi di mancata conoscenza delle norme uniti con l'incapacità del funzionario preposto di applicarle e le lacune di tipo normativo impediscano al diritto di cittadinanza di poter essere esplicito come prevedono la carta costituzionale italiana e la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ma altri esempi possono essere offerti. Sempre più frequentemente si presenta il caso di cittadini che hanno necessità di ottenere documenti di un paese dell'Unione europea diverso da quello in cui formalmente essi hanno l'obbligo di risiedere. La regola secondo la quale per poter essere dichiarato residente ai fini fiscali in un certo paese è necessario vivere ininterrottamente almeno 183 giorni in quel paese²¹, non ha ad avviso di chi scrive più alcuna ragion d'essere perché sempre di più esistono persone che non hanno la possibilità di risiedere per 183 giorni consecutivamente in nessun paese del mondo.

¹⁹. Questa, di inserire nell'atto di stato civile il soprannome, è considerata una particolarità attuabile esclusivamente per alcuni cognomi e soltanto per la zona di Chioggia, in provincia di Venezia, dove sin da epoche remote l'omonimia viene risolta attraverso l'attribuzione di un soprannome, si veda D.M. Interno, 4 novembre 2009, Uso del «Detto» quale elemento identificativo dei cognomi «Boscolo» e «Tiozzo», in Italia, nella Regione Veneto, nel comune di Chioggia, Gazzetta Ufficiale 289 del 12 dicembre 2009. In Francia l'utilizzo del soprannome (*surnom* o *sobriquet*) è regolato dalla circolare del Ministro dell'Interno, n. INT D000001C del 10 gennaio 2000, recante *Instruction générale ayant pour objet de faire la synthèse de la réglementation applicable en matière de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité instituée par le décret numéro 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié*, che prevede che il soprannome «peut être mentionné sur l'acte de naissance si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes; en pareil cas, le surnom doit être précédé de l'adjectif «dit»». Anche in Belgio la circolare del 7 ottobre 1992 recante «*Circulaire relative à la tenue des registres de la population et des étrangers*», recita all'articolo 14MI sesto comma «il [sobriquet NdA] ne doit pas être confondu avec le surnom familial figurant dans l'acte de naissance, qui fait partie intégrante du nom (ex: Moreau dit Moray)».

²⁰. Cfr. d.P.R. n.396/2000, art. 89.

²¹. Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati *non residenti* coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999. I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali), <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

Il caso che una volta riguardava soltanto alcuni giornalisti inviati speciali, oggi sempre di più concerne anche funzionari d'impresе transnazionali, esponenti del mondo accademico e di quello sportivo, e sempre di più sembra cadere l'idea della monoresidenzialità.

Ci sono temi che sono di particolare interesse per il giurista perché sono alla frontiera tra due argomenti apparentemente distanti fra loro, ma nella realtà molto vicini. È questo il caso, ad esempio, della "carta sanitaria". In Francia la carta sanitaria (*Carte Vitale*) costituisce il documento grazie al quale non solo è possibile chiedere il rimborso delle spese mediche, ma altresì la registrazione di un medico come medico di famiglia. Lo straniero neoresidente, che si rechi presso le competenti amministrazioni al fine di ottenere il rilascio della *Carte Vitale*, si vedrà rinvio da un ufficio ad un altro per periodi anche molto lunghi. Di volta in volta sarà richiesto allo straniero l'invio a proprie spese di documentazione complessa (dal pagamento delle spese condominiali, a documenti comprovanti a vario titolo il proprio stato di residenza). Ogni volta, però, lo straniero sarà costretto a fare *re-iniziare* il proprio *iter* conoscendo già in anticipo che il proprio destino sarà di andare a schiantarsi contro un muro di gomma. Questo esempio può essere utile per comprendere come un certo diritto la cui titolarità è dichiarata, rappresentata e sostenuta dalla presenza dei requisiti domandati dalla legge, può nei fatti essere negato. È chiaro che a questo punto soltanto l'intervento politico può riuscire a far superare allo straniero l'*impasse* nella quale si è venuto a trovare.

5. Negare la cittadinanza come identità dell'individuo

Quando una situazione kafkiana come quelle che si riferiscono al diritto alla salute nega l'esistenza di diritti di una persona, ci si trova alla presenza di un ordinamento che sta colpendo e mutilando il diritto di cittadinanza. Se l'Unione Sovietica usava togliere con un certo automatismo la cittadinanza a coloro che espatriavano perché oppositori o dissidenti del regime, oggi sempre di più ci si trova di fronte al caso di cittadinanze che sono negate nella loro totalità e di cui diventa pressoché impossibile l'applicazione. Uno stato fantoccio come la Repubblica Sociale Italiana dichiarava nei propri documenti istituzionali (1943) che persone aventi una certa identità religiosa non erano considerate cittadini²². Da lungo tempo studiosi come Habermas e Taylor hanno messo in

²². Cfr. punto 7 del Manifesto di Verona del 15 novembre 1943.

guardia, ricordando che la società ai giorni nostri corrisponde ad un mosaico multidentitario²³. L'incontro tra popoli diversi, tra diversi modi di pensare, non può che svolgere una funzione benefica. Ma se queste sono considerazioni di tipo sociologico, il giurista deve chiedere che l'apparato che sovrintende alla gestione di questi elementi, prenda atto delle novità, aggiorni non soltanto formalmente la legge, ma anche sostanzialmente la cultura dei propri impiegati, funzionari, dirigenti. La rivoluzione digitale – espressione purtroppo ormai abusata e impiegata quasi sempre a sproposito – avrebbe potuto rappresentare un importante motivo di modernizzazione di quegli strumenti che, svolgendo una funzione di tipo mediatore tra lo Stato e il cittadino, avrebbero potuto consentire alla legge di essere meglio applicata e compresa, e al funzionario di poter esplicare i propri compiti nella maniera più corretta. La rivoluzione digitale, però, non ha tenuto nel debito conto che due fasce di cittadini sarebbero rimaste isolate rispetto a questi “progressi della tecnologia”. La prima: quella rappresentata dai cittadini più anziani, con una minore propensione per ragioni anagrafiche all'utilizzo degli strumenti tecnologici. La seconda: quella costituita dai cittadini appartenenti alle fasce di reddito, più limitate, che per ragioni economiche non avrebbero potuto accedere ai mezzi resi disponibili dalla tecnologia. Non si tratta come talora si potrebbe pensare di casi isolati, ma piuttosto di un fenomeno crescente relativo ad ampi gruppi sociali al quale bisogna porre argine con strumenti di tipo normativo e tecnologico. La cittadinanza diventa uno dei temi di maggiore interesse e rilevanza di questo momento storico. Negare la cittadinanza significa negare l'identità dell'individuo. Un individuo che non è cittadino, è un individuo che non è portatore dei diritti fondamentali. I casi in cui lo Stato pone in essere dei provvedimenti di *quasi-denigrazione* dell'individualità di certi gruppi, mascherando quei provvedimenti con norme giuridiche solo nella forma ma antiggiuridiche nella sostanza. Si tratta di ragioni illogiche, pretestuose, giuridicamente non fondate. Il funzionario tende a rifugiarsi dietro al regolamento che applica secondo le direttive e le circolari che provengono da quei dirigenti che sono abili a fornire risposte di forma legale impeccabile, ma sostanzialmente contrarie ai principi del diritto. A essere colpiti da questi provvedimenti, sono allo stesso modo persone con una scolarità molto elevata e persone con un'istruzione più limitata, persone che sotto il profilo economico appartengono ai livelli più alti della società e persone che si trovano ai margini della stessa. Un aspetto grave delle pubbliche amministrazioni in genere è rappresentato dalla mancata presa di coscienza che esiste una multietnicità che porta come conseguenza un'esigenza multilinguistica.

²³. Habermas J. e Taylor C. (2005), *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano.

Un'esigenza alla quale sarebbe necessario far fronte inserendo in tutte le amministrazioni persone in grado di comunicare correntemente con chi da un punto di vista linguistico appare più limitato rispetto agli altri cittadini. Quando ciò non avvenga, si può parlare di un *razzismo morbido*²⁴, *debole* o *strisciante*; una forma di disinteresse della società o meglio di quella parte della società che non sentendosi toccata in prima persona ritiene di potersi disinteressare di un argomento che per adesso non la concerne.

6. Diritto e sistemi antiggiuridici

Il male è stato visto come "(...) *Un maître-mot de la vie humaine. L'homme se sent fait pour le bonheur, il en rêve; se l'assurer lui donne le sentiment d'exister. Et lui, pourrait-on dire avec Spinoza, «nous avons le sentiment et l'expérience de notre éternité» (...)*"²⁵. Rispetto alla proposta iniziale di questo saggio, che avrebbe richiesto di svolgere una tesi osservando il male come "sistema antiggiuridico, si vuole qui adottare un punto di vista più ampio, in grado di mettere in relazione il sistema giuridico e il fenomeno del male"²⁶. La differenza tra le due impostazioni è abbastanza intuitiva.

Se lo studioso di etica può iniziare senza turbamento a studiare le implicazioni del male (nel senso più lato possibile), al giurista è immediatamente posta la domanda: il diritto può occuparsi del male? Già alle origini del diritto internazionale, si affermava che "(...) *se ressasier du mal d'autrui, c'est contre le droit naturel (...)*"²⁷; il problema del male era quindi posto nella sua interezza. Ci si chiedeva se il male potesse essere prevenuto e quali fossero i mezzi per affrontarlo²⁸. La risposta deve tener conto delle obiezioni di chi ritiene che ogni volta che il giurista si distacca dal campo del diritto, sta compiendo sconfinamenti per allontanarsi dal proprio ambito ed entrare in quello della

²⁴. Negrini a. (2001, p. 138), *Memoria vissuta: problemi culturali dell'emigrazione italiana in Germania*, Lavoro, Roma.

²⁵. Veron R. (2003, p. 17), *Le mal dans la tragédie grecque*, Maisonneuve & Larose, Paris.

²⁶. Talora è il diritto stesso che è visto come "*prossimo al male perché utilizza la forza, la coazione e la violenza*", La Torre M. (2013, p. 255), *Diritto e male. Un'approssimazione*, Franco Angeli, Milano. Un'affermazione di questo genere sembra discendere da quella *analytical jurisprudence* di origine britannica che con il suo caposcuola, John Austin, affermava, "(...) *it is only by the chance of incurring evil, that I am bound or obliged to compliance (...)*", in *Lectures on Jurisprudence: or the philosophy or the positive law*, London, John Murray Albemarle Street, 1869, p. 93.

²⁷. Grozio U., *Le droit de la guerre et de la paix*, Divisé en trois livres, Chez Adrien Moftjens, La Haye, MDCCIII.

²⁸. «(...) *Le plus sûr est de prévenir le mal, quand on le peut. Une nation est en droit de résister au mal qu'on veut lui faire, d'opposer la force, et tout moyen honnête (...)*», de Vattel E. (1758, p. 295), *Les droits des gens ou principes de la loi naturelle*, Londres.

filosofia o delle scienze sociali.

Ad una obiezione di questo genere si può rispondere facendo riferimento all'evoluzione del diritto che è passato, soprattutto nel corso dell'ultimo trentennio, da materia meramente "tecnica" (è perciò con un campo di azione "delimitato"), a materia di tipo interdisciplinare, in cui l'evoluzione costante della società e i suoi mutamenti devono essere tenuti sotto continua osservazione dal giurista che ha l'obbligo di tenerne conto nella formulazione delle sue teorie.

Paradossalmente si potrebbe affermare che il giurista non si occupa del male anche se non mancano esempi di autori del passato che affermano come un dovere delle istituzioni il rendere il male per il male per potersi auto conservare: "(...) *la société, dans les limites du devoir qui lui commande de se conserver, a le droit de rendre le mal pour le mal (...)*"²⁹. Tuttavia nel pensiero giuridico attuale si tende a giustificare l'utilizzo della forza "(...) *solo in quanto necessaria alla valorizzazione del diritto nella lotta contro il male sociale: il male deve essere combattuto, ma affinché questa lotta non sia violenza e quindi essa stessa un male, la lotta contro il male sociale deve essere una "lotta per il diritto" e pertanto deve essere combattuta con le leggi e dentro i limiti delle leggi (...)*"³⁰.

Se il male possa costituire una risposta al male anche da parte delle istituzioni, è un interrogativo che si sono posti più autori e la soluzione può essere trovata forse soltanto sul piano etico, come viene suggerito "(...) *una risposta a questo tipo di domanda può venire forse solo dall'etica (...)*"³¹.

Piuttosto si può osservare un'influenza del male come esso si esprime nella società sul diritto. Il male, come è stato affermato, si iscrive nella vuotezza del pensiero o forse anche nella debolezza del pensiero giuridico o morale: "*c'est dans le vide de la pensée qui s'inscrit le mal (...)*"³². Facendo peraltro ben attenzione a non confondere la libertà con il male³³.

Questo senza togliere alcuna specificità culturale al giurista che è conoscitore del proprio ambito culturale.

Una legge che sia formalmente rispettosa delle regole relative alla sua elaborazione, approvazione, promulgazione, ma che in realtà contenga proposizioni aberranti, è certamente essa stessa un'aberrazione, ma la sua validità e i suoi effetti continuano ad essere spiegati fino a quando

²⁹. Rossi P., *Traité de droit pénal*, vol. I, p. 264, Alexandre Mesnier Libraire, Paris, MDCCCXXIX.

³⁰. Ramacci F. (2013, p. 58), *Corso di diritto penale*, Giappichelli, Torino.

³¹. Pacifici G., *La macchina di cui non si può pronunciare il nome*, p. 104, in questo volume.

³². Arendt H. (1972), *Les origines du totalitarisme*, Le Seuil, Paris.

³³. "(...) *Révéler dans la liberté le Mal est à l'opposé d'une manière de penser conventionnelle, conformiste, et si générale, que la convention n'en pas concevable. Sartre au premier chef niera que la liberté doit nécessairement être le Mal. (...)*", Bataille G. (2013, p. 147), *La littérature et le mal*, Gallimard Folio Essais, Paris.

non si faccia largo e non prevalga l'idea che quella legge debba essere cancellata.

Ecco quindi che il giurista è messo necessariamente di fronte al problema della morale. Egli come tutti è *titolare* e portatore di una morale, ma anche laddove si ribelli a titolo di protesta individuale, questo dissenso non potrà portare alcun tipo di conseguenze nell'ordinamento che continuerà perciò a mantenere nel proprio seno una legge *contro la morale*.

Questo fa presumere che esista una morale "unica" (il che ovviamente non può essere), o almeno che esista rispetto ad alcuni elementi (l'eguaglianza tra tutti gli uomini, ad esempio, o, ancora, il rispetto di tutte le convinzioni religiose e di tutte le idealità politiche o filosofiche) un'idea generalmente accettata dalla maggioranza della collettività. L'altro aspetto è quello rappresentato dal male. Si tratta di un concetto così articolato e *complesso* (nel senso della *struttura*) da non essere talora neppure comprensibile. Non sono poche le persone di cultura che in paesi di lingua francese, hanno avuto difficoltà a comprendere che cosa dovesse intendersi per *male*. E questo è tanto più sorprendente in un'area linguistica in cui esiste sul tema una nutrita letteratura in ambito filosofico e letterario³⁴.

Il concetto di male adattato alla legge non sembra però di più agevole comprensione, laddove, come è stato detto sopra, il cieco applicatore della legge non si pone alcun problema morale.

E stupisce con gli occhi di oggi, nello sfogliare libri istituzionali di corsi di laurea in giurisprudenza o commentari di diritto costituzionale o civile, constatare la presenza asettica di mere indicazioni pratiche di quelle leggi la cui adozione suscita nell'uomo comune (e quindi non necessariamente nel giurista) ripugnanza e sdegno. Sono molte le domande che il giurista (spesso incalzato dall'opinione pubblica che giustamente trasforma in motivi di dibattito delle "affermazioni giuridiche" talora aberranti) si pone.

Rifiutare la guerra come strumento di offesa alla pace e alla libertà degli altri popoli, non significa assumere una posizione di tipo neutralista e neppure guerrafondaio, ma molto più probabilmente vuol dire lasciare la possibilità di un intervento che risponda ad una aggressione di tipo militare.

Ma non mancano i sostenitori di una morale che insegna e sostiene l'esistenza di una guerra giusta.

Un altro aspetto, poi, di particolare interesse è quello rappresentato dalla mancata ratifica di un

³⁴. Basti pensare alle pagine dedicate da Georges Bataille a *la littérature et le mal*, Gallimard, Folio Essais, Paris, 2013.

trattato, che si determina come conseguenza all'esistenza di un *clivage* tra la attività del governo e quella del parlamento, in modo tale che mancando una consequenzialità (non solo formale ma anche sostanziale) tra le due attività, si assiste a una sorta di *hapax legomenon* legislativo.

7. Il comune senso del diritto

Non mancano esempi di leggi apparentemente perfette (nella loro struttura dal momento dell'iniziativa legislativa a quello della loro pubblicazione), ma in realtà in aperto contrasto con il "*comune senso del diritto*" o almeno con il senso con cui ci si potrebbe attendere dalla maggioranza della collettività che esso possa essere inteso. Se si pensa ad esempio alle cosiddette *Leggi di Norimberga* cui di solito i giuristi si riferiscono comunemente riferirsi per intendere un *monstrum* giuridico, si ha esattamente l'idea di cosa si voglia significare con l'espressione *impossessamento da parte del male dei diritti*³⁵. Ogniqualvolta si rimettano in discussione i diritti fondamentali di ogni individuo. Ogniqualvolta l'individuo non è più considerato e rispettato nella sua individualità e specificità culturale. Ogniqualvolta i diritti del singolo sono calpestati. Si determina quindi un rapporto molto stretto tra la rappresentazione giuridica del male e i diritti umani evidentemente non considerati universali nel senso di universalmente degni di rispetto.

All'indomani della messa fuori legge dell'apartheid, il Sud Africa propone probabilmente per la prima volta una soluzione alternativa rispetto all'istituzione dei tribunali con la creazione della *Truth and Reconciliation Commission*³⁶.

³⁵. Un analogo processo d'impossessamento del diritto da parte del male, è avvenuto in Francia all'epoca del Governo di Vichy, che offuscando i valori repubblicani della tradizione francese, con la legge 3 ottobre 1940 *Portant statut des Juifs*, pubblicata nel Journal Officiel del 18 ottobre 1940, instaura in Francia un sistema anti-giuridico di legalizzazione della violenza e della discriminazione. A questa violenza dà un contributo personale il capo dello stato di Vichy che con le annotazioni di proprio pugno aggrava la legislazione e al tempo stesso la propria responsabilità personale: "*Les annotations de Pétain vont toutes dans le sens de l'aggravation (...)*", si veda intervista di Thomas Wieder a Serge Klarsfeld: "*Pétain n'a pas hésité à s'aligner sur l'idéologie raciale nazie*", in *Le Monde*, 5 ottobre 2010. Si veda inoltre Duran B. (2006, p. 216), *Le droit sous Vichy*, Frankfurt am Main, Philippe Fabre, *Le Conseil d'Etat et Vichy: le contentieux de l'antisémitisme*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2001, e Richard Weisberg, *Vichy Law ant the Holocaust in France*, Harwood Academic Publishers, New York, 2013, p. 163.

³⁶. Nella procedura di riconciliazione è presente evidentemente una componente confessiva e auto-punitiva. Si tratta quindi di una procedura in qualche modo vicina a quella delle cosiddette *shame sanctions*, stigmatizzate da una parte della dottrina perché considerate "(...) sbagliate, perché implicano una sorta di "giustizia del linciaggio" (...). *Il male peggiore delle sanzioni basate sulla umiliazione pubblica è che queste implicano una terribile, e politicamente pericolosa, complicità tra lo stato e la folla. (...) Rappresentano uno stile inaccettabile di governo attraverso la manipolazione della psicologia del pubblico (...)*", Whitman J.Q. (1998), "What is wrong with shame sanctions", in *Yale Law Journal*, 107, cit. in Visconti A. (2011, p. 68), *Onore, reputazione e diritto penale*, Educatt, Milano. Sotto un

Il peso della spontanea, pubblica (e sincera) dichiarazione di aver commesso del male deve già da solo pesare sulle spalle di chi ammette pubblicamente la propria colpevolezza. Si tratta di una concezione evidentemente differente da quella tradizionalmente attribuita alla pena dagli ordinamenti occidentali, con il carattere di tipo redentivo cui l'espiazione è legata.

L'introduzione di sistemi di origine anglosassone di risoluzione alternativa dei conflitti (ADR – *Alternative dispute resolution*) si inserisce in un ambito di tipo *mediativo*. Se la mediazione almeno agli inizi è stata vista come un metodo di risoluzione dei conflitti tra le persone, oggi sembra farsi spazio l'idea che essa possa essere sempre più applicata anche all'ambito istituzionale³⁷. Si tratta di un cambiamento importante perché, in tal modo si assiste allo spostamento dell'asse dall'ambito giuridico (che equivale alla risoluzione giuridica dei problemi) all'asse del buon senso (che cerca di comporre le vertenze eventualmente insorte tra singoli attraverso una strada di tipo dialogico).

La convinzione che il processo (inteso come insieme di attività giudiziarie rivolte a “dare la giurisdizione”, possa non rappresentare la migliore strada da percorrersi per arrivare al risultato finale di composizione delle controversie, assume oggi un ruolo molto importante (pur se non ancora prevalente) anche presso coloro che, giudici e avvocati – almeno nella fase iniziale di applicazione della legge sulla mediazione – avevano espresso il proprio scetticismo.

Chi si oppone a questa visione invoca contro il male l'applicazione necessaria della sentenza che sola può dare il massimo di possibilità di certezza della giustizia³⁸. Molto lontani quindi dalla possibilità di avere una “giustizia giusta” *tout-court*, ritengono i sostenitori di questa tesi che una possibilità di questa genere sia, parafrasando Voltaire, la migliore di *tutte le giustizie possibili*.

8. Conclusioni: diritto di cittadinanza e democrazia

Si è assunto nel corso di questo saggio come punto di partenza il paradigma che la cittadinanza³⁹,

profilo filosofico, come ricorda Giovanni Fiaschi, «(...) il discorso sui diritti umani soffre di un'ambiguità irrisolta che riguarda il titolare di questi diritti: si parla di diritti dell'uomo, ma non è tuttavia affatto chiaro chi sia davvero colui dei cui diritti si sta discorrendo (...)», Fiaschi G., *Le ragioni dello straniero di Elea. Indivisi, soggetti, e “mondo” nella teoria dei diritti umani*, in Maffettone S. e Pellegrino G. (2004, p. 175), *Etica delle Relazioni Internazionali*, Marco Editore, Cosenza.

37. Antonelli V., “Mediazione e cittadinanza”, relazione al Convegno “Il ruolo della “Mediazione” per la risoluzione pacifica dei conflitti nella società moderna”, Noto 25 novembre 2006.

38. Punzi C. (2000, p. 456), *Diritto Processuale Civile*, 13a edizione, Cedam, Padova.

39. V. sul punto Maillard S. (2008, p. 405), *L'émergence de la citoyenneté sociale européenne*, Presses Universitaires d'Aix, Marseille.

intesa come esercizio di diritti e doveri possa essere lesa non solo da altri cittadini ma anche dalle istituzioni⁴⁰. L'istituto della *piccola cittadinanza* attribuisce al cittadino il godimento di solo alcuni diritti (normalmente quelli civili) ma non quelli politici (in particolare il diritto all'elettorato attivo e passivo)⁴¹. Un istituto come questo è stato progressivamente cancellato dall'ordinamento italiano, considerandosi che le limitazioni previste fossero troppo rilevanti. Di fatto però si assiste in maniera indiretta al ripetersi di una concessione di *piccola cittadinanza* in molti paesi (compresi quelli dell'Unione Europea) che di fatto pongono lo "straniero" in una situazione di palese inferiorità rispetto al cittadino di "*souche*" e vanificano ogni possibilità di compimento della cittadinanza dell'Unione Europea⁴².

In Francia – per esempio – il problema della cittadinanza è considerato particolarmente rilevante a causa dell'alto numero di persone che provenienti da territori esterni all'Unione Europea hanno, nel corso degli ultimi anni, stabilito la propria residenza sul territorio della Repubblica, divenendo in tal modo degli "invisibili". L'attuale Presidente Valls, allora ministro dell'Interno, elaborò una circolare diretta ai prefetti in cui stabiliva le condizioni di esame delle domande di ammissione al permesso di soggiorno depositate da cittadini stranieri in situazione irregolare⁴³.

Al di fuori dell'Unione Europea, un esempio illuminante, relativo alla disparità di trattamento tra cittadini di *souche* e *persone provenienti da altri paesi* è dato dalla recente decisione dello Stato del Kuwait di fornire ai cosiddetti *bidun* una cittadinanza di comodo⁴⁴, della Repubblica Federale Islamica delle Comore, non volendo lo Stato del Kuwait attribuire la propria cittadinanza a delle

40. Il dibattito esistente in Francia relativamente a ciò che concerne il permesso di soggiorno degli stranieri ha trovato sbocco nella legge n. 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées e in pronunce del Conseil d'état come la numero 363388 della seconda e settima sottosezione riunite del 27 novembre 2013.

41. Cfr. sul punto, Vibert S. (2007), *Pluralisme et démocratie entre culture, droit et politique*, Éditions Quebec Amérique, Inc.

42. Maillard S. (2008), *L'émergence de la citoyenneté sociale européenne*, Presses universitaires d'Aix, Marseille.

43. Ci si riferisce alla circolare del *Ministre de l'Intérieur* n. INTK 1229185C del 28 novembre 2012 recante *Conditions d'examen de demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile* che nelle premesse «clarifie les principes qui régissent les modalités de réception et de traitement des demandes d'admission exceptionnelle au séjour et précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez (i prefetti, NdA) fonder vos décisions (...)».

44. Molinari M., "Così il Kuwait cancella gli apolidi", in *La Stampa*, 15 novembre 2014, p. 10; *Kuwait's stateless Bidun* "offered Comoros citizenship", in BBC, News Middle East, 10 Novembre 2014; Peter Spiro, *Kuwait Bulk-Orders Comoros Citizenship for Stateless Bidoon*, 13 novembre 2014, in *Opinio Juris*, www.opiniojuris.org. Si veda anche una voce dissenziente del mondo islamico che afferma "(...) *Kuwait's decisions to offer its Bidoon population (those without citizenship) the Comoros Islands nationality has been met with anger with the Islamic Human Rights Commission labeling the move "an affront to human dignity and justice (...)"*, *Kuwait offers Bidoon Comoros citizenship*, 11 novembre 2014, in *Islamic Human Rights Commission*, www.ihrcc.org.uk.

persone considerate estranee alla propria storia e alla propria cultura.

Come è stato scritto «(...) *La démocratie ne peut vivre sans l'exercice par les citoyens de leurs devoirs civiques et politiques. Faire revivre la citoyenneté dans ce qu'elle a de plus noble ne peut advenir que si les citoyens eux-mêmes se ressaisissent, surmontent leur réflexe de rejet et reviennent vers la sphère politique avec la ferme volonté d'en changer les pratiques et les règles. Les citoyens doivent mettre fin d'urgence à un système qui fait de la politique (...) un des systèmes les plus fermés à la diversité de genre, des origines, des parcours de vie et des expériences professionnelle.*»

Bibliografia

- Alòfar C.L. (2003), *Fantasies of Female Evil: The Dynamics of Gender and Power*, University of Delaware Press.
- Burgio A. e Zamperini A. (2013), *Identità del male. La costruzione della violenza perfetta*, Franco Angeli, Milano.
- Calabresi G. (1985), *Ideals, Beliefs, Attitudes, and the Law: Private Law Perspectives on a Public Law Problem*, Syracuse University Press, New York.
- Coleman J.L. (2013), *Readings in the Philosophy of Law*, Routledge, New York.
- De Simone A. et al. (2007), *Diritto, giustizia e logiche del dominio*, Morlacchi, Perugia.
- Duran B. (2006), *Le droit sous Vichy*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main.
- Dyzenhaus D. and Ripstein A. (2001), *Law and Morality: Readings in Legal Philosophy*, University of Toronto.
- Fabre P. (2001), *Le Conseil d'état et Vichy: le contentieux de l'antisémitisme*, Publications de la Sorbonne, Paris.
- Harte C. (2005), *Changing Unjust Laws Justly: Pro-Life Solidarity with*, Catholic University of America Press, Washington D.C..
- Henberg M. (1990), *Retribution: Evil for Evil in Ethics, Law, and Literature*, Temple University Press, Philadelphia.
- Hirvonen A., Porttikivi J. (2009), *Law and Evil: Philosophy, Politics, Psychoanalysis*, Cavendish

Pub Ltd., London.

Joerges C., Ghaleigh N.S. (2003), *Darker Legacies of Law in Europe: The Shadow of National Socialism and Fascism over Europe and its Legal Traditions*, Hart Publishing, Oxford.

La Torre M. (2013), *Diritto e male un'approssimazione*, Franco Angeli, Milano.

Luban D. (1988), *Lawyers and Justice: An Ethical Study*, Princeton University Press.

Maffettone S. e Pellegrino G. (2004), *Etica delle relazioni internazionali*, Marco Editore, Cosenza.

Naegeli E. (1989), *Il male e il diritto penale*, in Eusebi L., a cura di (1989), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Giuffrè.

Parry J.T. (2006), *Evil, Law and the State: Perspectives on State Power and Violence*, Rodopi, Amsterdam-New York.

Paulson R. (2007), *Sin and Evil: Moral Values in Literature*, Yale University Press, New Haven.

Pillsbury S.H. (1998), *Judging Evil, Rethinking the Law of Murder and Manslaughter Hardcover*, New York University Press, New York.

Salas D. (1997), *La justice et le mal*, O. Jacob, Paris.

Svendsen L.Fr. H. (2010), *A Philosophy of Evil*, Dalkey Archive Press, Champaign.

Vibert S. (2007), *Pluralisme et démocratie entre culture, droit et politique*, Editions Quebec Amérique, Montréal.

Weisberg R. (2013), *Vichy law and the Holocaust in France*, Harwood Academic Publishers, New York.

Taekema S. (2003), *The Concept of Ideals in Legal Theory*, Springer Science & Business Media.